Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 12 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 28 aprile 1976, n. **399.**

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972.

LEGGE 28 aprile 1976, n. **400.**

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

LEGGE 5 maggio 1976, n. **401.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

LEGGE 5 maggio 1976, n. **402.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.

LEGGE 5 maggio 1976, n. **403.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973.

LEGGE 5 maggio 1976, n. **404.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

LEGGE 5 maggio 1976, n. **405.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1976, n. 399.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:

a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;

b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 10 e 3 delle convenzioni stesse.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si farà fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo 7701 « Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, eccetera » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COSSIGA — STAMMATI — COLOMBO — FORLANI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE

TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BREGGIA AL CONFINE ITALO-SVIZZERO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Considerata la necessità di attuare la sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia che costituisce confine tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Gropello,
Ambasciatore d'Italia in Svizzera;

Il Consiglio Federale Svizzero,

il Signor Pierre Graber, Consigliere federale,
Capo del Dipartimento politico federale;

i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo il progetto redatto in data 5 agosto 1968 in base alle risultanze delle prove effettuate su modello idraulico costruito a cura dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino ed eseguito sotto la sorveglianza dell'Ufficio predetto e dell'Ufficio del Genio Civile di Como per la realizzazione delle opere da eseguire sul torrente Breggia rispettivamente dai due Stati. Tale approvazione sostituisce quella prevista dalle rispettive legislazioni dei due Stati.

Articolo 2

1. Al fine di evitare interferenze negli appalti, nella direzione e nella esecuzione dei lavori, pur nei limiti della suddivisione dei rispettivi oneri, si conviene che in attuazione degli accordi tecnici intercorsi tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como

ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali del Canton Ticino, giusta verbali in data 12 dicembre 1967 e 8 marzo 1968 che costituiscono parte integrante della presente convenzione:

A) *A cura ed a carico della Confederazione Svizzera*

saranno eseguite le seguenti opere:

1) Opere di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m. 5 oltre la briglia terminale;

2) muraglione di sinistra (sponda svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio;

3) rivestimento di fondo completo, in conformità al progetto del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonché di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione per attuare il rivestimento stesso;

4) fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda italiana) fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo;

B) *A cura e a carico della Repubblica Italiana*

saranno eseguite le seguenti opere:

5) muraglione di destra (sponda italiana) a partire da m. 5 dalla briglia del manufatto di confluenza (Faloppia-Breggia) e successiva difesa spondale fino alla briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte di elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo alla sommità dei manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l'esecuzione delle relative fondazioni da parte svizzera;

6) drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni di destra e delle opere spondali a valle di cui al presente n. 5;

7) tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio prevista in progetto.

2. I lavori saranno completati entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 3

1. I due Governi convengono di riconoscere di utilità pubblica le opere di cui all'articolo precedente.

Le competenti Autorità dei due Stati disporranno conseguentemente, ciascuna per il proprio territorio, se del caso, gli atti di espropriazione dei fondi necessari all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, come pure dei diritti che vi si oppongano.

2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione e alla manutenzione delle opere.

Articolo 4

I due Governi s'impegnano ad agevolare l'esecuzione dei lavori concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti:

a) alle rispettive direzioni dei lavori è assicurato l'appoggio delle competenti Autorità Amministrative dei due Paesi;

b) le persone addette ai lavori potranno circolare liberamente sulle rive svizzera e italiana durante l'esecuzione delle opere di sistemazione, restando peraltro soggette alle necessarie norme di polizia e doganali;

c) i due Governi s'impegnano a concedere l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze di importazione ed esportazione per i materiali originari e provenienti dal libero traffico interno dei due Stati, destinati alla esecuzione delle opere, dall'inizio dei lavori previsti dagli accordi tecnici di cui all'articolo 2, fermo restando l'obbligo della dichiarazione, di volta in volta, alla competente Dogana.

Articolo 5

1. Il costo dei lavori precisati all'articolo 2 — lettera A — valutato a titolo indicativo in franchi svizzeri 2.233.000 sarà assunto interamente dalla Svizzera.

2. Il costo dei lavori precisati al prefato articolo (lettera B) valutato a titolo indicativo in lire 152.000.000 sarà assunto interamente dall'Italia.

Articolo 6

Durante l'esecuzione dei lavori, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni al progetto approvato, esse dovranno essere preventivamente concordate tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali svizzere del Canton Ticino, ed approvate dalle rispettive competenti Autorità e cioè, per la Svizzera dall'Ufficio federale delle strade e arginature, per l'Italia dal Magistrato per il Po con sede in Parma.

Articolo 7

1. Il collaudo dei lavori ad opere ultimate sarà affidato in comune — anche in deroga, se del caso, alle rispettive legislazioni dei due Stati — esclusivamente a due tecnici designati l'uno dall'Ufficio delle Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino e l'altro dal magistrato per il Po con sede in Parma.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere approvato esclusivamente dalle predette Autorità dei due Stati.

Articolo 8

Le spese di manutenzione delle opere eseguite saranno assunte dai rispettivi Stati ciascuno per la parte ricadente nel proprio territorio.

Articolo 9

1. I due Governi s'impegnano ad adottare i provvedimenti atti a mantenere il buon regime idraulico del torrente Breggia prendendo, ove si dovessero verificare dissesti, le misure atte a rimediarvi.

2. Nell'ambito del proprio territorio ogni Governo provvederà a prendere le misure necessarie per impedire che il buon regime idraulico del torrente Breggia sia ostacolato e compromesso e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata a seguito di costruzione e di modificazione di opere artificiali come strade, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc.

Articolo 10

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Berna il 23 giugno 1972 in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la Repubblica Italiana

A. FIGAROLO DI GROPELLO

Per la Confederazione Svizzera

P. GRABER

Como, 12 dicembre 1967

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
COMO

DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE
COSTRUZIONI CANTONE TICINO
UFFICIO STRADE NAZIONALI
BELLINZONA

SISTEMAZIONE DEL BREGGIA INTERNAZIONALE

PREMESSO:

— Che sino dal 1960 gli Organi Tecnici della Confederazione Elvetica ebbero a prospettare all'Ufficio del Genio Civile di Como l'opportunità di radicali opere di sistemazione del tronco idraulico del Torrente Breggia, che costituisce confine fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica nelle zone di Brogeda/Pizzamiglio/Maslianico nei Comuni di Como, Maslianico (Italia), Chiasso e di Vacallo (Svizzera);

— Che, in seguito a ripetuti contatti tra l'Ufficio del Genio Civile di Como e l'Ufficio Strade Nazionali di Bellinzona, interessati alla detta sistemazione in relazione all'apertura del nuovo Valico di Brogeda, è stata riscontrata la necessità inderogabile di detta sistemazione;

— Che in relazione a ciò è stato concordato tra il medesimo Ufficio Strade Nazionali Svizzere, e l'Ufficio del Genio Civile di Como, di addivenire alla compilazione di apposito progetto inteso a definire nei suoi particolari la sistemazione suddetta;

— Che per un accurato studio della questione è stato altresì costruito, a cura del predetto Ufficio Strade Nazionali, apposito modello idraulico nella stazione Sperimentale della OFIMA in Brissago (Canton Ticino), modello sul quale, sotto la sorveglianza dei due predetti Uffici, sono state eseguite le prove idrauliche intese a meglio determinare la forma e la consistenza dell'alveo del citato corso d'acqua e delle sue sponde;

— Che, anche a seguito delle predette prove, è risultata la necessità di addivenire alla realizzazione delle seguenti opere:

A) Costruzione di un manufatto di confluenza e tranquillizzazione dei torrenti Breggia e Faloppia al termine delle rispettive aste fluviali;

B) Costruzione di un nuovo muraglione in sponda sinistra (Svizzera), secondo una curva determinata attraverso le suindicate prove su modello dalla suddetta confluenza sino all'esistente briglia di Pizzamiglio;

C) Costruzione di un muro di sponda in destra (Italia) per un tratto di circa m. 120 e di una difesa spondale nel tronco successivo sino alla predetta briglia di Pizzamiglio;

D) Scavo in alveo per la realizzazione del profilo di fondo dell'alveo e rivestimento del fondo stesso dal termine delle opere di confluenza Breggia-Faloppia sino alla briglia di Pizzamiglio, da attuarsi mediante doppio tappeto/scogliera di pietrame a secco;

E) Opere di sistemazione e consolidamento a valle dell'esistente briglia di Pizzamiglio secondo le necessità dei due Paesi con costruzione di opere spondali e di due soglie di fondo, nonché con le necessarie opere di raccordo terminali del tronco idraulico oltre la soglia di fondo più a valle per un tratto di ml. 100.

PRESO ATTO:

— Che da parte Svizzera sono state raccolte le seguenti richieste del Genio Civile di Como, quali preliminari per l'esame della situazione prospettata e riguardanti in particolare:

1. La progettazione delle opere descritte dal punto A) al punto E), tenendo conto dei seguenti dati di base:
   - Onda di piena 350 mc./sec.
   - Quota invariata del fondo in corrispondenza al briglione di Pizzamiglio
   - Eliminazione dei maggiori trasporti solidi, già verificatisi negli ultimi anni a valle della briglia di Pizzamiglio.

2. La costruzione di una sacca di trattenuta di materiale sul torrente Breggia in località Ghitello, all'uscita del torrente dalla gola montana, per una cubatura totale di mc. 50.000 circa e utile di mc. 17.000 circa.

3. La costruzione di altre sacche di trattenuta sul bacino del torrente Faloppia, in corrispondenza dei suoi tributari (Riali del Penz, torrente Raggio, torrenti di Novazzano), per un ulteriore cubatura utile di mc. 2.600.

4. L'impegno di studiare in comune quegli ulteriori interventi sul torrente Faloppia intesi ad evitare possibili trasporti solidi a valle.

— Che dopo la redazione di detto progetto di massima e l'accettazione da parte svizzera delle richieste formulate dal Genio Civile di Como, si deve procedere, salvo l'approvazione dei superiori organi dei due Stati, ad un piano di ripartizione degli oneri, basato sulle reali necessità dei lavori nei territori dei due Stati:

I sottoscritti Dott. Ing. Carlo Del Pecchia, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como,

Ing. Renato Colombi, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere in Bellinzona,

riunitisi in Brissago il giorno 12 dicembre 1967

CONSIDERATO

— Che le opere di confluenza ed il muraglione di sinistra fino alla briglia di Pizzamiglio costituiscono parte di interesse esclusivamente svizzero, così come il muraglione di destra fino alla predetta briglia costituisce parte di interesse esclusivamente italiano, in quanto

tendenti a dare un assetto definitivo al corso d'acqua, sia alle opere esistenti e sovrastanti, sia a quelle in corso di realizzazione nei territori dei due Stati;

— Che il rivestimento di fondo costituisce opera di preminente interesse elvetico, in quanto esso è di protezione non solo dei muri di sponda, ma anche delle opere di confluenza;

— Che l'esecuzione delle opere a valle della briglia di Pizzamiglio interessano ambedue gli Stati, per la loro funzione di protezione degli argini e, prevalentemente, la Repubblica Italiana per la loro funzione di trattenuta dei materiali.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti, per i motivi di cui sopra e fatta salva l'approvazione degli Organi competenti dei due Stati e la programmazione dei finanziamenti relativi, concordano quanto appresso:

1. Le opere di confluenza di cui alla lettera A) nonché il muraglione di cui alla lettera B), siano da costruirsi a carico della Confederazione Elvetica.

2. Il muraglione di cui alla lettera C) sia da realizzarsi a carico dello Stato Italiano.

3. Il rivestimento del fondo di cui alla lettera D) sia da costruirsi con assunzione della spesa per 2/3 (due terzi) a carico della Confederazione Elvetica e per 1/3 (un terzo) a carico dello Stato Italiano.

4. Lo scavo in alveo del tratto da rivestire sia da eseguire per metà della spesa a carico della Confederazione Elvetica e per metà a carico dello Stato Italiano.

5. Le opere di sistemazione di cui alla lettera E) fino e compresa la seconda soglia di stabilimento del fondo da costruirsi a valle dell'attuale ponte in ferro della strada per Maslianico, sia da realizzarsi per 1/3 (un terzo) della spesa a carico della Confederazione Elvetica e per 2/3 (due terzi) a carico dello Stato Italiano.

FATTO letto e confermato il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Ingegnere Capo
del Genio Civile
di Como

C. DEL PECCHIA

Il Capo dell'Ufficio
Strade Nazionali Svizzere
del Canton Ticino

R. COLOMBI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
COMO

DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI DEL CANTONE TICINO
UFFICIO STRADE NAZIONALI
BELLINZONA

SISTEMAZIONE DEL BREGGIA INTERNAZIONALE

PREMESSO:

— Che in apposita riunione tenutasi a Brissago il giorno 12 dicembre 1967 e di cui al precedente verbale di pari data, i sottoscritti:

Dr. Ing. Carlo Del Pecchia, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como,
Ing. Renato Colombi, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere in Bellinzona,

avevano proceduto, salvo le approvazioni dei Superiori Organi dei due Stati, ad un piano di ripartizione degli oneri, basato sulle reali necessità dei lavori nei territori dei due Stati, per le opere di sistemazione del torrente Breggia, nel tronco che costituisce confine fra la Repubblica Italiana e Confederazione Elvetica, nella zona di Brogeda-Pizzamiglio-Maslianico;

— Che, è stato ormai redatto a cura dell'Ing. Mario Malfanti di Chiasso, in collaborazione con l'Ufficio del Genio Civile di Como e con l'Ufficio Strade Nazionali di Bellinzona il progetto esecutivo di tali opere, in conformità delle direttive di carattere generale fissate nella suddetta precedente riunione del 12 dicembre 1967 ed in base alle risultanze del modello apprestato in località Brissago (Svizzera);

— Che, per la esecuzione pratica dei lavori necessita suddividere le opere da eseguire direttamente dai due Stati, in modo da evitare interferenze negli appalti e nella esecuzione, pur nei limiti delle suddivisioni di oneri concordate nella precedente riunione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

in data odierna, dopo lunga ed esauriente discussione i sottoscritti:

Dr. Ing. Carlo Del Pecchia, Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como,
Ing. Renato Colombi, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere di Bellinzona

salvo l'approvazione degli Organi competenti dei due Stati e le programmazioni dei finanziamenti relativi, *concordano* la seguente suddivisione di opere, da eseguire a cura e a carico.

A) *Della Confederazione Elvetica*

1) Opera di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m. 5 oltre la briglia terminale;

2) Muraglione di sinistra (sponda svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio;

3) Rivestimento di fondo completo, in conformità del progetto, del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonché di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione necessari per attuare il rivestimento stesso;

4) Fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda italiana), fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo;

B) *Della Repubblica Italiana*

5) Muraglione in destra (sponda italiana), a partire da m. 5 dalla briglia del manufatto di confluenza Faloppia/Breggia e successiva difesa spondale fino alla briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte in elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo fino alla sommità dei manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l'esecuzione delle relative fondazioni da parte svizzera;

6) Drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni in destra e delle opere spondali a valle di cui al precedente n. 5;

7) Tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio previste in progetto.

Ove gli Organi Superiori dei due Stati abbiano a concordare sul programma di ripartizione di cui sopra approvando il relativo progetto, si potrà, dopo detta approvazione, dare inizio ai lavori, da parte dei due Uffici, concordando in particolare le necessarie modalità di esecuzione.

Redatto, letto e sottoscritto dagli intervenuti.

Como, 8 marzo 1968

L'Ingegnere Capo
del Genio Civile
di Como

C. Del Pecchia

Il Capo dell'Ufficio
Strade Nazionali Svizzere
del Canton Ticino

R. Colombi

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE UNA RETTIFICA DEL CONFINE LUNGO IL TORRENTE BREGGIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera lungo il torrente Breggia, in dipendenza della sistemazione idraulica di detto torrente,
hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Gropello,

Ambasciatore d'Italia in Svizzera;

Il Consiglio Federale Svizzero,

il Signor Pierre Graber, Consigliere federale,

Capo del Dipartimento politico federale;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

A parziale modifica della convenzione tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera del 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, come pure della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera del 5 aprile 1951 concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara, il tracciato della frontiera italo-svizzera lungo il torrente Breggia, nel tratto compreso tra i termini 65 D e 65 F 1, è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 1.285, conformemente al piano allegato a scala 1 : 1.000 che fa parte integrante della presente convenzione.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 2

Non appena la presente convenzione sarà entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procederà:

a) alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all'articolo 1, 1° comma;

b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera *a*).

Le spese inerenti ai lavori di cui al 1° comma saranno sopportati dai due Stati in parti uguali.

Articolo 3

La presente convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Berna, il 23 giugno 1972, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la Repubblica Italiana
A. FIGAROLO DI GROPELLO

Per la Confederazione Svizzera
P. GRABER

Breggia Internazionale

(Valico di Brogeda)

RETTIFICA DEL CONFINE ITALO-SVIZZERO

Superficie scambiata mq. 1285

Planimetria 1:1000

COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO-SVIZZERO
NOVEMBRE 1971

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 28 aprile 1976, n. **400**.

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — RUMOR — STAMMATI — COLOMBO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLE SEPOLTURE DI GUERRA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, desiderosi di dare una regolamentazione definitiva alle sepolture militari italiane situate sul territorio francese ed alle sepolture militari francesi situate sul territorio italiano, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

Articolo 1

Ciascuna delle Parti contraenti ha il libero uso, sul territorio dell'altra, gratuitamente e senza limite di durata, dei terreni su cui si trovano i rispettivi cimiteri ed ossari di guerra, nonché i monumenti commemorativi militari i cui elenchi sono allegati alla presente Convenzione.

Articolo 2

I terreni sui quali sono stati eretti i cimiteri di Roma, Miano e Venafro, destinati all'inumazione dei militari francesi caduti durante l'ultima guerra, sono gratuitamente ceduti in uso dal Governo Italiano al Governo Francese. Rimane inteso che la cessione di questi terreni durerà fintantoché il Governo Francese manterrà la loro destinazione a cimiteri di guerra.

Articolo 3

Ciascuna delle Parti contraenti accorda all'altra concessioni perpetue per quanto riguarda le sepolture dei militari inumati nei cimiteri comunali.

Il Governo al quale le concessioni sono accordate procede a sue spese alla manutenzione delle tombe.

Nel caso in cui una necessità pubblica assoluta esiga che i terreni sui quali si trovino delle sepolture di guerra, come indicato nel primo comma del presente articolo, siano utilizzati ad altri scopi, la Parte richiedente metterà a disposizione dell'altra Parte altri terreni idonei ed assumerà le spese di traslazione delle salme come pure quelle di sistemazione delle nuove tombe. La scelta dei nuovi terreni, la loro sistemazione nonché la traslazione delle salme avranno luogo previo mutuo accordo.

Articolo 4

Ognuno dei due Governi deve provvedere, a proprie spese, alla custodia, alla manutenzione, come pure ad ogni sistemazione e lavori di abbellimento dei propri cimiteri. Tuttavia, è richiesto l'assenso dell'altra Parte per l'erezione di monumenti commemorativi e per la costruzione di abitazioni destinate ad alloggi del personale addetto alla manutenzione.

Inoltre ciascun Governo deve avere cura che siano assicurate buone condizioni sanitarie mediante appropriate installazioni e conformarsi alle leggi e regolamenti di protezione dei luoghi di sepoltura vigenti sul territorio dell'altra Parte.

I terreni e le costruzioni, come pure i lavori di miglioria e di manutenzione sono esenti da ogni imposta o tassa da parte di ciascuna delle Parti contraenti, secondo le modalità della propria regolamentazione. L'esenzione si estende agli atti e contratti conchiusi al riguardo.

Entrambi i Governi si impegnano a garantire la protezione delle tombe di guerra e si adopereranno per preservare le adiacenze dei cimiteri militari ed i monumenti commemorativi da qualsiasi installazione incompatibile con la dignità dei luoghi.

Articolo 5

Il regolamento delle questioni relative ai cimiteri militari ed ai monumenti commemorativi che ognuna delle Parti contraenti detiene sul territorio dell'altra compete alla relativa Ambasciata e, per delega di essa, ai Consolati territorialmente competenti che godono delle facilitazioni occorrenti allo scopo.

Articolo 6

Qualora una delle Parti contraenti stimasse che uno dei suoi cimiteri, ossari o monumenti commemorativi non avesse più motivo di essere conservato, ne avviserà l'altra Parte, ed una decisione al riguardo sarà presa di comune accordo.

La soppressione di tale cimitero, ossario o monumento comporterà *ipso facto* la perdita del diritto di uso sul terreno di sedime ove era situato.

Articolo 7

Ciascuna delle Parti contraenti può importare sul territorio dell'altra le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e le forniture originarie di uno Stato membro della Comunità Economica Europea, o in libera pratica all'interno della Comunità, i quali siano necessari all'esecuzione delle operazioni previste dalla presente Convenzione:

a) le attrezzature e i mezzi di trasporto beneficiano del regime doganale di temporanea importazione per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile: l'impegno di riesportazione non è accompagnato da garanzia finanziaria;

b) i materiali e le forniture destinati alla costruzione, alla decorazione ed alla manutenzione delle tombe, monumenti e cimiteri, sono ammessi in franchigia dei diritti e tasse di importazione su presentazione ai servizi doganali, a corredo della dichiarazione di importazione regolamentare:

— di un elenco dettagliato dei prodotti importati,

— di una dichiarazione con cui le Autorità competenti si impegnano ad utilizzare i detti prodotti esclusivamente ai fini previsti dalla presente Convenzione.

Dette Autorità sono:

in Italia: il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in guerra;

in Francia: le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

I prodotti di cui al precedente paragrafo *b*), importati da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, i quali non fossero ulteriormente necessari agli scopi previsti dalla presente Convenzione, devono essere riesportati. In mancanza di ciò possono essere ammessi, a titolo eccezionale,

a rimanere nel territorio, a condizione che sia effettuato il pagamento dei diritti e tasse di importazione a cui sono soggetti.

Ciascuna delle Parti contraenti si impegna ad esaminare tutte le altre domande di esenzione suscettibili di essere accordate in materia fiscale.

Articolo 8

La presente Convenzione abroga e sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle sepolture di guerra, concluso mediante scambio di lettere del 20 giugno 1950.

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali richieste per l'esecuzione della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti attestanti l'avvenuto adempimento di tali formalità. Lo scambio avrà luogo a Roma.

La presente Convenzione avrà durata illimitata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ne avrà ricevuto notifica.

FATTO a Parigi, il due dicembre 1970 in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
F. MALFATTI

Per il Governo
della Repubblica Francese
HERVÉ ALPHAND

SEPOLTURE MILITARI ITALIANE IN FRANCIA

COMUNI	Dipartimenti	Numero delle tombe — Guerre 1915-1918	Numero delle tombe — Guerre 1940-1945	OSSERVAZIONI
Champs	Aisne	1		Cimitero nazionale francese
Soupir	Aisne	592		Cimitero militare italiano
Cannes	Alpes-Maritimes	8		Cimitero comunale
Dijon	Côte-d'Or	14		Cimitero di Péjoces - riquadro « Alleati » del settore militare
Briis-sous-Forge	Essonne	1		Riquadro militare cimitero comunale
Rueil-Malmaison	Hauts-de-Seine	1		Vecchio cimitero
Bligny (Chambrecy)	Marne	3.440		Cimitero militare italiano (di cui 400 in ossario)
Labry	Meurthe-et-Moselle	123		Cimitero nazionale francese
Montmedy	Meuse	49		Cimitero militare tedesco
Basse-Yutz	Moselle	83		Cimitero comunale (in ossario dal 1928)
Metz-Chambiere	Moselle	85		Cimitero nazionale misto
Moyeuvre	Moselle	3		Cimitero comunale (collocati sotto un monumento)
Lyon-la-Doua	Rhône	66		Cimitero nazionale francese
Lyon-la Guillotiere	Rhône	68		Cimitero comunale
Pantin	Seine-Saint-Denis	1		Cimitero parigino di Pantin
Ivry	Val-de-Marne	36		Cimitero parigino (tombe raggruppate nella 46ª divisione)
Joigny	Yonne	10		Cimitero comunale
Saint-Mandrier	Var		969	Cimitero militare italo-francese (di cui 104 ignoti)

SEPOLTURE MILITARI FRANCESI IN ITALIA

COMUNI	Provincia	Numero delle tombe – Guerre 1799	1859	1914-18	1940-45	OSSERVAZIONI
Torino				4		Cimitero civile
Novara			159			Cripta ossario cimitero civile
Milano				51		Cimitero civile Musocco
Castiglione delle Stiviere	Mantova		5			Cimitero civile
Solferino	Mantova					Monumento ossario
Brescia						Cripta e targa commemorativa
Venezia				19		Cimitero civile di San Michele isola
Pederobba	Treviso			1.000		Monumento ossario - cimitero civile
San Leonardo in Passiria	Bolzano	230				Cimitero francese
Genova				7		Monumento ossario - cimitero civile
Dueville	Vicenza			2		Cimitero militare britannico
Livorno				55		Monumento ossario - cimitero civile
Civitavecchia	Roma		310*			Monumento ossario - cimitero civile
Cagliari						Monumento del Generale de Perregaux
Roma				19		Monumento ossario - cimitero civile del Verano
Roma					1.900	Cimitero militare francese
Miano	Napoli				1.811	Cimitero militare francese (di cui 60 in ossario)
Castrignano del Capo	Lecce			22		Cappella funeraria cimitero civ.
Venafro	Campobasso				3.414	Cimitero militare francese (di cui 260 in ossario)
Taranto				188		Cimitero civile (di cui 22 in ossario)
Sciacca	Agrigento			19		Cimitero civile - ossario delle vittime del « Dixmude »
Palermo				1		Cimitero civile Rotoli

* AVVERTENZA – Successivamente alla firma della Convenzione è risultato che il numero 310, che non va riferito alla data 1859, deve essere rettificato in 311 così suddiviso: 302 sotto le date dal 1849 al 1870, 1 sotto la data 1914-18 e 8, non caduti in guerra, sotto la data 1872 (marinai dell' « Orenoque »).

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 5 maggio 1976, n. **401.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COSSIGA — BONIFACIO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e francese,

prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militare in casi di pluralità di cittadinanze,

hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto.

Essi hanno nominato per loro plenipotenziari rispettivamente:

Il Presidente della Repubblica Italiana

Francesco MALFATTI di Montetretto, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,

Il Presidente della Repubblica Francese

Gilbert de CHAMBRUN, Ministro Plenipotenziario,
Direttore delle Convenzioni Amministrative e degli Affari Consolari.

quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicate qui appresso:

a) con l'espressione « doppio cittadino » si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza francese e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;

b) con l'espressione « servizio militare » si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;

c) con l'espressione « residenza abituale » si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.

Articolo 2

1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare della Parte sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte.

2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo è ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato ove il doppio cittadino desidera soddisfare ai suoi obblighi prevede un servizio militare.

3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglie quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

Articolo 3

1. Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha inizio dal primo gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età, o dal giorno dell'acquisto della seconda cittadinanza se tale acquisto si verifica dopo l'età di 18 anni. Il periodo stesso termina alla data di incorporazione della frazione di classe alla quale egli appartiene sia in ragione della sua età, sia per aver acquistato la seconda cittadinanza dopo l'età di 18 anni.

2. La facoltà di opzione prevista nel primo paragrafo dell'articolo 2 della presente Convenzione va esercitata esclusivamente durante il periodo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.

3. La presentazione delle domande di rinvio dell'incorporazione non pregiudica la facoltà di esercizio di tale scelta.

Articolo 4

1. Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare ai quali è sottoposto dalla legislazione di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.

2. Il doppio cittadino che ha acquistato la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti della Parte di cui già possedeva la cittadinanza sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 5

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione:

1. Il doppio cittadino, esentato per inattitudine fisica o dispensato dal compiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve compierli, in conformità alle norme di cui agli articoli 2 e 3, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi.

2. Tuttavia, se si sarà valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposisizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

Articolo 6

Il doppio cittadino che, in virtù di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avrà compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sarà considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.

Articolo 7

Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 8

I doppi cittadini che hanno adempiuto ai loro obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 6, saranno sottoposti in questo Stato agli obblighi del militare in congedo, previsti per i propri cittadini.

Articolo 9

1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e coloro che, avendo adempiuto agli obblighi militari secondo la sua legislazione, risiedono in un Paese terzo.

2. I doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 10

I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle Autorità competenti dello Stato nel quale essi prestavano o avrebbero dovuto prestare servizio alle Autorità competenti dell'altro Stato ed esclusi dal beneficio della presente Convenzione.

Articolo 11

1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che saranno state loro applicate.

2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.

Articolo 13

I doppi cittadini che anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione hanno soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati saranno considerati aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.

Articolo 14

1. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo *A* allegato. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta prima che gli interessati, che rispondono alla chiamata alle armi disposta dall'uno o dall'altro Stato, siano stati incorporati.

2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all'articolo 2 (1° capoverso) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato di residenza, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo *B* allegato. Copia di tale dichiarazione è trasmessa alle Autorità competenti dell'altro Stato.

3. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 (3° capoverso) i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima di aver risposto a qualsiasi chiamata alle armi, sottoscrivere un atto di opzione davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto, conforme al Modulo *C* allegato, è trasmessa alle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati.

Articolo 15

1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono soggetti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modulo *D* allegato e lo rimettono agli interessati affinché essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell'altro Stato.

2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino più certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato regolarmente esentato o dispensato.

3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati ne inviano copia alle Autorità consolari dell'altro Stato.

Articolo 16

Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del caso, gli altri documenti che dovessero essere prodotti al fine della sua applicazione, saranno esenti da ogni legalizzazione.

Articolo 17

Le Amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti si consulteranno in vista della messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 18

Le due Parti Contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione della presente Convenzione.

Articolo 19

La presente Convenzione si applica all'insieme del territorio di ciascuno dei due Stati.

Articolo 20

1. La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra la Francia e l'Italia cesserà di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Tuttavia, i doppi cittadini i quali, in virtù della Convenzione del 1953, avranno sottoscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, una dichiarazione di opzione per l'adempimento dei loro obblighi militari in uno o l'altro Stato, conserveranno i benefici di detta opzione.

Articolo 21

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.

Articolo 22

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Parte.

FATTO a Parigi il 10 settembre 1974 in doppio esemplare, nelle lingue francese e italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
F. MALFATTI DI MONTETRETTO

Per la Repubblica Francese
G. DE CHAMBRUN

MODULO *A*

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

(Articolo 14 — 1° capoverso — della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

Il sottoscritto (1) ....

nato il .... a ....

figlio di ....

e di

domiciliato a (2) ....

in possesso contemporaneo delle cittadinanze italiana e francese dichiara di aver risieduto agli indirizzi seguenti:

(3)
- — dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale ha compiuto l'età di 18 anni
- — dalla data alla quale ha acquistato la seconda cittadinanza

— dal .... al ....

in (2)

attività (4)

— dal .... al ....

in (2) ....

attività (4) ....

dal .... al ....

in (2)

attività (4) ....

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni della Convenzione del 10 settembre 1974 ai sensi delle quali i doppi cittadini italo-francesi sono sottoposti agli obblighi del servizio militare in quello dei due Stati dove essi hanno la loro residenza abituale a meno che essi non sottoscrivano una dichiarazione di voler adempiere questi obblighi nell'altro Stato.

Fatto a .... il ....

(firma dell'interessato)

---

(1) Nome e cognome del dichiarante.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Attività scolastica o professionale, tirocinio, missione, studi, ecc.

Nota. — Allegare alla presente dichiarazione ogni documento o copia che attesti i luoghi di residenza successivi.

MODULO *B*

DICHIARAZIONE DI OPZIONE

per i doppi cittadini residenti in Italia o in Francia
(articolo 14 — 2° capoverso — della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

Il sottoscritto (1) ....

nato il .... a ....

figlio di .... nato a

e di .... nata a

domiciliato in (2) ....

iscritto nelle liste di leva { in Francia, a
in Italia, Comune di

in possesso contemporaneo delle cittadinanze italiana e francese, dichiara di voler essere sottoposto agli obblighi del servizio militare in (3) .... conformemente alla facoltà prevista dall'articolo 2 (1° capoverso) della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974.

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni di detta Convenzione, secondo le quali l'opzione fatta con la presente dichiarazione è ammessa solo nel caso in cui la legislazione (4) .... prevede un servizio militare.

Fatto a .... il ....

(firma dell'interessato)

Visto dall'Autorità che ha ricevuto
la presente dichiarazione

---

(1) Nome e cognome del dichiarante.
(2) Indirizzo completo.
(3) Italia o Francia.
(4) Italiana o francese.

Nota. — La presente dichiarazione è redatta in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ognuno dei due Stati).

MODULO *C*

ATTO DI OPZIONE

per i doppi cittadini residenti in Paesi diversi dall'Italia e dalla Francia
(articolo 14 — 3° capoverso — della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

L'anno millenovecento .... il ....

è comparso davanti a noi (1) ....

il Signor (*) ....nato il ....

a .... figlio di .... nato a ....

e di .... nata a ....

iscritto nelle liste di leva { in Francia, a ....
in Italia, Comune di ....

il quale, possedendo contemporaneamente le cittadinanze italiana e quella francese e avendo la sua residenza abituale (2) in .... ha dichiarato di optare di essere sottoposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (3) .... conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 (3° capoverso) della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974.

Il dichiarante viene informato che egli è tenuto a segnalare all'Autorità consolare dello Stato per il quale ha optato, i suoi eventuali cambiamenti di residenza.

Il dichiarante, dopo aver preso conoscenza del presente atto, del quale gli è stato dato lettura ad essersi impegnato di compiere gli obblighi derivanti dall'opzione ch'egli esercita, firma con noi.

Fatto a .... il ....

.... (4)
(firma dell'interessato) ....

(*) Nome e cognome.
(1) Indicazione dell'Autorità davanti la quale l'atto è sottoscritto.
(2) Tale quale risulta dalla definizione data all'articolo 1 della Convenzione.
(3) Italiana o francese.
(4) Timbro e firma dell'Autorità davanti la quale l'atto viene sottoscritto.

Nota. — Il presente atto viene redatto in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati).

MODULO *D*

CERTIFICATO DELLA POSIZIONE MILITARE

(articolo 15 della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

Il (1) ....

certifica che il Signor (2) ....

nato il .... a ....

(5)
- — avendo la sua residenza abituale in (3) ....
- — avendo la sua residenza abituale in (3) ....
- — avendo optato di compiere i suoi obblighi del servizio militare in (3) ....
- — avendo la sua residenza abituale in uno Stato terzo e avendo optato di compiere i suoi obblighi del servizio militare in (3) ....

è sottoposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (4) ....

(5)
- — È stato iscritto in Italia nella lista di leva del Comune di .... e nel ruolo matricolare del Distretto Militare di ....
- — È stato incorporato il ....
- — È stato esentato a causa della sua inattitudine fisica.
- — È stato dispensato dai suoi obblighi del servizio militare per il seguente motivo ....
- — Ha contratto un arruolamento volontario nelle Forze Armate (4) ....
- — Ha assolto effettivamente gli obblighi del servizio militare ai quali era sottoposto in (3) ....

Fatto a .... il ....

(6)

---

(1) Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato.
(2) Nome e cognome.
(3) Italia o Francia.
(4) Italiana o francese.
(5) Cancellare le menzioni inutili; completare le altre se necessario.
(6) Firma e timbro dell'Autorità che rilascia il certificato.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 5 maggio 1976, n. **402.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — STAMMATI —
MARTINELLI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ALLEGATO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA,

animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

1. L'espressione " esercizio della navigazione marittima ed aerea " designa l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti rispettivamente di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

2. L'espressione " imprese italiane " designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Polonia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

3. L'espressione " imprese polacche " designa le imprese di Stato polacche, gli enti pubblici polacchi sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Polonia e non residenti in Italia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi polacche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio polacco.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Polonia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese polacche esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. Il Governo della Repubblica Popolare Polacca si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Polonia, l'Italia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Polonia.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese polacche di navigazione marittima ed aerea che partecipano a servizi in *pool*, ad esercizi in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 3

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio del 1966.

Articolo 4

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

FATTO in duplice esemplare a Roma, il giorno 9 novembre 1973, nelle lingue italiana, polacca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

ALDO MORO

Per il Governo
della Repubblica Popolare di Polonia

STEFAN OLSZOWSKI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF REVENUES ARISING FROM THE EXERCISE OF MARITIME AND AIR NAVIGATION

The GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC

and the

GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

desiring to conclude an Agreement in order to avoid double taxation on revenues arising from the exercise of maritime and air navigation in international traffic,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement:

1. The expression " exercise of maritime and air navigation " means the professional activity of transportation by sea and air of persons, animals, goods and mail through proprietors, conductors, charterers and shipowners or operators of ships or aircraft, including the sale of passage tickets and similar documents for such transportation.

2. The expression " Italian enterprises " means the Italian State enterprises, the Italian public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Italy and not resident in Poland, as well as corporations or partnerships constituted according to the Italian law and having their place of effective management in the Italian territory.

3. The expression " Polish enterprises " means the Polish State enterprises, the Polish public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Poland and not resident in Italy, as well as corporations or partnerships constituted according to the Polish law and having their place of effective management in the Polish territory.

Article 2

1. The Government of the Italian Republic hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between Italy, Poland and other Countries performed under the national flag by Polish enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable revenues in Italy.

2. The Government of the Polish People's Republic hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between Poland, Italy and other Countries performed under the national flag by Italian enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable revenues in Poland.

3. The fiscal exemption foreseen in the previous paragraphs 1 and 2 shall also apply in favour of Italian and Polish maritime and air enterprises participating in *pooled* services, in joint sea and air transport operations and in other international operating agencies, but limited to the revenues of the said enterprises.

Article 3

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification; it shall be effective for the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation due as from January 1st, 1966.

Article 4

This Agreement shall continue in effect indefinitely and may be denounced by either of the two Governments by giving six months' notice in writing; in such event it shall cease to be effective on the first day of January of the year following that of the expiry date of the notice.

DONE in duplicate at Rome the ninth day of November, 1973, in the Polish, Italian and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government
of the Polish People's Republic

STEFAN OLSZOWSKI

For the Government
of the Italian Republic

ALDO MORO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 5 maggio 1976, n. **403.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO CULTURALE ITALO-SOMALO DEL 1961

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Somala, a conferma dei legami tra i due Paesi, e in vista di proseguire la fruttuosa collaborazione nel settore culturale;

In considerazione dei recenti provvedimenti del Governo Somalo che hanno portato all'adozione del somalo come lingua nazionale ed alla nazionalizzazione di tutte le scuole;

Viste le intese contenute nel verbale firmato a Mogadiscio il 3 marzo 1973 a conclusione delle conversazioni fra una Delegazione Italiana e le Autorità Somale, sulle questioni relative alla collaborazione fra i due Paesi nel settore culturale;

Allo scopo di adeguare gli accordi vigenti fra i due Paesi alla nuova situazione;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il Governo Somalo consente il funzionamento a Mogadiscio di una scuola italiana per i cittadini italiani in Somalia. La scuola avrà la propria sede nella stessa area nella quale è sito il Consolato Generale d'Italia.

Articolo 2

In considerazione del fatto che con la statalizzazione delle scuole, il Governo Somalo ha assunto la responsabilità di tutto l'insegnamento in Somalia, venuto meno il motivo della specifica destinazione — indicata nello Scambio di Note tra Italia e la Somalia del 1° luglio 1960 — degli immobili di cui ai punti 10, 11 e 12 del detto Scambio di Note, il Governo Italiano prende atto che la proprietà dei medesimi passa al Governo Somalo.

Articolo 3

Il presente Protocollo farà parte integrante dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961.

Esso sarà ratificato ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO in Mogadiscio il 9 aprile 1973.

Per il Governo Italiano
MARIO PEDINI

Per il Governo Somalo
AHMED ABDI HASHI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 5 maggio 1976, n. **404.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

1) all'articolo 75 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti è di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale. »;

2) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione. »;

3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENTION
POUR LA PROTECTION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES CONTRE LA REPRODUCTION NON AUTORISEE DE LEURS PHONOGRAMMES

Les Etats contractants,

préoccupés par l'expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes;

convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les exécutions et les œuvres sont enregistrées sur lesdits phonogrammes;

reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en vigueur et, en particulier, de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu'aux producteurs de phonogrammes;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

a) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

b) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

c) « copie », un support contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;

d) « distribution au public », tout acte dont l'objet est d'offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci.

Article 2

Chaque Etat contractant s'engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l'importation de telles copies, lorsque la production ou l'importation est faite en vue d'une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public.

Article 3

Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par lesquels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l'un ou plusieurs des moyens suivants: la protection par l'octroi d'un droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique; la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par des sanctions pénales.

Article 4

Est réservée à la législation nationale de chaque Etat contractant la durée de la protection accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l'année au cours de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fixés pour la première fois, soit de l'année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.

Article 5

Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes, ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phonogramme qui sont distribuées au public ou l'étui les contenant portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l'indication de l'année de la première publication apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur, son ayant droit ou le titulaire de la licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du titulaire de la licence exclusive.

Article 6

Tout Etat contractant qui assure la protection par le moyen du droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, aucune licence obligatoire ne pourra être prévue sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche scientifique;

b) la licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l'Etat contractant dont l'autorité compétente a accordé la licence et ne s'étendra pas à l'exportation des copies;

c) la reproduction faite sous l'empire de la licence donne droit à une rémunération équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre de copies qui seront réalisées.

Article 7

1. La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des lois nationales ou des conventions internationales.

2. La législation nationale de chaque Etat contractant déterminera, le cas échéant, l'étendue de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l'exécution est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d'une telle protection.

3. Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat considéré.

4. Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, déclarer qu'il appliquera ce critère au lieu de celui de la nationalité du producteur.

Article 8

1. Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle rassemble et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque Etat contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant cette question.

2. Le Bureau international fournit à tout Etat contractant, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention.

3. Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation internationale du Travail.

Article 9

1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu'à la date du 30 avril 1972 à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des Institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2. La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Elle est ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'alinéa 1) du présent article.

3. Les instruments de ratifications, d'acceptation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la Convention.

Article 10

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 11

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats, conformément à l'article 13, alinéa 4), du dépôt de son instrument.

3. Tout Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date de sa réception.

4. Toutefois, l'alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite, par l'un quelconque des Etats contractants, de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre Etat contractant en vertu dudit alinéa.

Article 12

1. Tout Etat contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 11, alinéa 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu la notification.

Article 13

1. La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

2. Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail:

a) les signatures de la présente Convention;
b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
d) toute déclaration notifiée en vertu de l'article 11, alinéa 3);
e) la réception des notifications de dénonciation.

4. Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats visés à l'article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l'alinéa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l'article 7, alinéa 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1).

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, ce vingt-neuf octobre 1971.

Pour le Royaume d'Afghanistan :

Pour la République Sud-Africaine :

Pour la République Populaire d'Albanie :

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire :

Pour la République Fédérale d'Allemagne :
OTTO BARON VON STEMPEL
ELISABETH STEUP

Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite :

Pour la République Argentine :

Pour le Commonwealth d'Australie :

Pour la République d'Autriche :
W. WOLTE
(28 April 1972)

Pour le Bahrein :

Pour la Barbade :

Pour le Royaume de Belgique :

Pour le Bhoutan :

Pour l'Union Birmane :

Pour la République de Bolivie :

Pour la République du Botswana :

Pour la République Fédérative du Bresil :
PAULO NOGUEIRA BATISTA

Pour la République Populaire de Bulgarie :

Pour la République du Burundi :

Pour la République Fédérale du Cameroun :

Pour le Canada :
F. SIMONS

Pour Ceylan :

Pour la République du Chili :

Pour la République de Chine :

Pour la République de Chypre :

Pour la République de Colombie :

DIEGO GARCES GIRALDO
Embajador

Pour la République Démocratique du Congo :

Pour la République du Costa Rica :

Pour la République de Côte d'Ivoire :

Pour la République de Cuba :

Pour la République du Dahomey :

Pour le Royaume du Danemark :

J. NØRUP-NIELSEN

Pour la République Arabe d'Egypte :

Pour la République d'El Salvador :

Pour la République de l'Equateur :

TEODORO BUSTAMANTE

Pour l'Etat Espagnol :

FRANCISCO UTRAY

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

BRUCE C. LADD, Jr.

GEORGE D. CARY

Pour l'Empire d'Ethiopie :

Pour les Fidji :

Pour la République de Finlande :

JAAKKO ILONIEMI
(21 April 1972)

Pour la République Française :

FERNAND-LAURENT

Pour la République Gabonaise :

Pour la République de Gambie :

Pour la République du Ghana :

Pour le Royaume de Grèce :

Pour la République du Guatemala :

Pour la République de Guinée :

Pour la République de la Guinée Equatoriale :

Pour la République de Guyane :

Pour la République d'Haïti :

Pour la République de Haute-Volta :

Pour la République du Honduras :

Pour la République Populaire Hongroise :

Pour la République de l'Inde :
KANTI CHAUDHURI
Ad Referendum

Pour la République d'Indonésie :

Pour la République d'Irak :

Pour l'Empire d'Iran :
M. A. HEDAYATI

Pour l'Irlande :

Pour la République d'Islande :

Pour l'Etat d'Israël :
I. NATAN KOHN

Pour la République Italienne :
PIO ARCHI

Pour la Jamaïque :

Pour le Japon :
TORU NAKAGAWA
(April 21, 1972)

Pour le Royaume Hachémite de Jordanie :

Pour la République du Kenya :
JOSEPH ODERO-JOWI
(April 4, 1972)

Pour l'Etat du Koweït :

Pour le Royaume du Laos :

Pour le Royaume du Lesotho :

Pour la République Libanaise :

Pour la République du Libéria :

Pour la République Arabe Libyenne :

Pour la Principauté de Liechtenstein :

B. TURRETTINI
(28 Avril 1972)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

MARCEL FISCHBACH

Pour la République Malgache :

Pour la République du Malawi :

Pour la Malaisie :

Pour la République des Maldives :

Pour la République du Mali :

Pour Malte :

Pour le Royaume du Maroc :

Pour Maurice :

Pour la République Islamique de Mauritanie :

Pour les Etats-Unis du Mexique :

LARREA RICHERAND

Pour la Principauté de Monaco :

LINDENFELD

Pour la République Populaire Mongole :

Pour la République de Nauru :

Pour le Royaume du Nepal :

Pour la République du Nicaragua :

A. MULLHAUPT

Pour la République du Niger :

Pour la République Fédérale du Nigéria :

Pour le Royaume de Norvège :
OLE ÅLGÅRD
(28 Aprile 1972)

Pour la Nouvelle-Zélande :

Pour le Sultanat d'Oman :

Pour la République de l'Ouganda :

Pour le Pakistan :

Pour la République du Panama :
A. E. BOYD
(28 April 1972)

Pour la République du Paraguay :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

Pour la République du Perou :

Pour la République des Philippines :
ANASTACIO B. BARTOLOMÉ
(29 April 1972)

Pour la République Populaire de Pologne :

Pour la République Portugaise :

Pour le Qatar :

Pour la République Centrafricaine :

Pour la République de Corée :

Pour la République Démocratique Populaire du Yémen :

Pour la République Dominicaine :

Pour la République Khmere :

Pour la République Populaire de Chine :

Pour la République Populaire du Congo :

Pour la République du Viet-Nam :

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie :

Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine :

Pour la République-Unie de Tanzanie :

Pour la République Socialiste de Roumanie :

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
WILLIAM WALLACE, IVOR J. G. DAVIS

Pour la République Rwandaise :

Pour la République de Saint-Marin :

Pour le Saint-Siege :
SILVIO LUONI, THOMAS A. WHITE

Pour l'Etat Indépendant du Samoa-Occidental :

Pour la République du Sénégal :

Pour la République de Sierra Leone :

Pour la République de Singapour :

Pour la République Démocratique de Somalie :

Pour le Royaume du Souaziland :

Pour la République Démocratique du Soudan :

Pour le Royaume de Suede :
HANS DANELIUS

Pour la Confédération Suisse :
P. CAVIN

Pour la République Arabe Syrienne :

Pour la République du Tchad :

Pour la République Socialiste Tchécoslovaque :

Pour le Royaume de Thailande :

Pour la République Togolaise :

Pour Trinité-et-Tobago :

Pour la République Tunisienne :

Pour la République Turque :

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques :

Pour la République Orientale de l'Uruguay :
RAQUEL R. LARRETA DE PESARESI

Pour la République du Venezuela :

Pour la République Arabe du Yémen :

Pour la République Socialiste Fédérative de Yugoslavie :
ALEKSANDAR JELIĆ

Pour la République de Zambie :

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI PRODUTTORI DI FONOGRAMMI CONTRO LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA DEI LORO FONOGRAMMI

Gli Stati contraenti,

preoccupati dell'espansione crescente della riproduzione non autorizzata dei fonogrammi e per il danno che ne risulta per gli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi;

convinti che la protezione dei produttori di fonogrammi contro atti del genere favorirà anche gli interessi degli artisti interpreti o esecutori e degli autori le cui esecuzioni e opere sono registrate sui detti fonogrammi;

riconoscendo il valore del lavoro effettuato in questo campo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale;

preoccupati di non arrecare pregiudizio in alcun modo alle convenzioni internazionali in vigore e, in particolare, di non ostacolare minimamente una più vasta accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede protezione agli artisti interpreti o esecutori e agli organismi di radiodiffusione, nonché ai produttori di fonogrammi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

a) « fonogramma », qualsiasi registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;

b) « produttore di fonogrammi », la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;

c) « copia », un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma;

d) « distribuzione al pubblico », qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso.

Articolo 2

Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati Contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l'importazione di tali copie, allorché la produzione o l'importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico.

Articolo 3

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sarà applicata la presente Convenzione e che comprenderanno una o più delle misure seguenti: la protezione tramite la concessione di un diritto d'autore o di un altro diritto specifico; la protezione tramite la legislazione relativa alla concorrenza sleale; la protezione tramite sanzioni penali.

Articolo 4

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della protezione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica per la protezione, tale durata non dovrà essere inferiore a venti anni a decorrere dalla fine, o dell'anno nel corso del quale i suoni incorporati nel fonogramma sono stati registrati per la prima volta, o dell'anno nel corso del quale il fonogramma è stato pubblicato per la prima volta.

Articolo 5

Allorché uno Stato contraente esige, in virtù della sua legislazione nazionale, l'adempimento di formalità quale condizione per la protezione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sarà considerata soddisfatta se tutte le copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l'astuccio che le contiene recano una menzione costituita dal simbolo Ⓟ accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo da mostrare chiaramente che la protezione è riservata; se le copie o il loro astuccio non permettono d'identificare il produttore, il suo avente diritto o il titolare della licenza esclusiva (tramite il nome, il marchio, o qualsiasi altra designazione appropriata), la menzione dovrà comprendere anche il nome del produttore, del suo avente diritto o del titolare della licenza esclusiva.

Articolo 6

Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d'autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, può nella sua legislazione nazionale, porre delle limitazioni alla protezione dei produttori di fonogrammi, dello stesso tipo di quelle che sono ammesse in materia di protezione degli autori di opere letterarie e artistiche. Tuttavia, nessuna licenza obbligatoria potrà essere prevista se non previo adempimento delle condizioni seguenti:

a) la riproduzione è destinata ad uso esclusivo dell'insegnamento o della ricerca scientifica;

b) la licenza sarà valida soltanto per la riproduzione sul territorio dello Stato contraente la cui autorità competente ha concesso la licenza e non si estenderà all'esportazione delle copie;

c) la riproduzione fatta in base alla licenza dà diritto a un'equa remunerazione che è stabilita dalla suddetta autorità tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero delle copie che saranno eseguite.

Articolo 7

1. La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali.

2. La legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilirà, all'occorrenza, la durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori la cui esecuzione è registrata su un fonogramma, nonché le condizioni alle quali essi beneficeranno di tale protezione.

3. Nessuno Stato contraente è tenuto ad applicare le disposizioni della presente Convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest'ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato.

4. Ogni Stato la cui legislazione nazionale in vigore al 29 ottobre 1971 assicuri ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita soltanto in funzione del luogo della prima registrazione può, con una notifica depositata presso il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, dichiarare che applicherà tale criterio invece di quello della nazionalità del produttore.

Articolo 8

1. L'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. Ogni Stato Contraente comunica non appena possibile all'Ufficio Internazionale il testo di ogni nuova legge nonché tutti i testi ufficiali concernenti tale questione.

2. L'Ufficio Internazionale fornisce a ogni Stato contraente, dietro sua richiesta, informazioni sulle questioni relative alla presente Convenzione; esso procede anche a degli studi e fornisce dei servizi destinati a facilitare la protezione prevista dalla Convenzione.

3. L'Ufficio Internazionale esercita le funzioni previste nei paragrafi 1) e 2) qui sopra in collaborazione, per le questioni riguardanti le loro competenze rispettive, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 9

1. La presente Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica o alla accettazione degli Stati firmatari. Essa è aperta all'adesione degli Stati indicati nel paragrafo 1) del presente Articolo.

3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. Resta inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione esso deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 10

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 11

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione.

2. Nei confronti di ciascuno Stato che ratifica o accetta la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale avrà informato gli Stati, in conformità con l'Articolo 13, paragrafo 4, del deposito del suo strumento.

3. Qualsiasi Stato può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi successivo momento, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente Convenzione viene applicata all'insieme o a uno qualsiasi dei territori di cui esso assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

4. Tuttavia, il paragrafo precedente non dovrà in alcun caso essere interpretato come se sottintendesse il riconoscimento o l'accettazione tacita, da parte di uno qualunque degli Stati contraenti, della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale la presente Convenzione viene applicata da parte di un altro Stato contraente in virtù di detto paragrafo.

Articolo 12

1. Qualsiasi Stato contraente ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell'insieme dei territori previsti nell'Articolo 11, paragrafo 3), mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notifica.

Articolo 13

1. La presente Convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede.

2. Saranno redatti dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

a) le firme della presente Convenzione;
b) il deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione;
c) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione;
d) qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell'Articolo 11, paragrafo 3);
e) il ricevimento delle notifiche di denuncia.

4. Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale informa gli Stati previsti nell'articolo 9, paragrafo 1, delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonché delle dichiarazioni fatte ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due copie certificate conformi della presente Convenzione agli Stati previsti nell'Articolo 9, paragrafo 1).

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Ginevra, il ventinove ottobre 1971.

(*Seguono le firme*).

LEGGE 5 maggio 1976, n. **405**.

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale stipulata tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

PROTOCOLLO PER L'ADESIONE DELLA GRECIA ALLA CONVENZIONE PER LA MUTUA ASSISTENZA DOGANALE STIPULATA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

I Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Visto l'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmato ad Atene il 9 luglio 1961,

Considerato che tale Associazione comporta, fra l'altro, la creazione di una unione doganale fra le Parti Contraenti,

Vista la Convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967,

Convinti che l'adesione della Grecia alla sopracitata Convenzione può efficacemente contribuire alla realizzazione ed al funzionamento della detta unione doganale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Grecia potrà aderire alla Convenzione tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967 (di seguito denominata « Convenzione »).

Articolo 2

Lo strumento di adesione da parte della Grecia sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che notificherà tale deposito agli altri Stati firmatari della Convenzione.

L'adesione della Grecia avrà effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del relativo strumento se la Convenzione sia entrata in vigore in quella data; in caso contrario avrà effetto dall'entrata in vigore della Convenzione.

L'adesione sarà valida nei confronti degli Stati per i quali la Convenzione sarà entrata in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione stessa.

Articolo 3

Il presente Protocollo sarà ratificato o approvato e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che notificherà tale deposito agli altri Stati firmatari.

Esso entrerà in vigore, per ciascuno Stato Contraente, il giorno del deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.

Il presente Protocollo, redatto in un esemplare unico, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo

FATTO a Roma, il 7 settembre 1967.

Pour le Gouvernement Belge :
Voor de Belgische Regering :

F. STANDAERT

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland :

HANS HERWARTH

Pour le Gouvernement Français :

E. BURIN DES ROZIERS

Per il Governo Italiano :

G. LUPIS

Pour le Gouvernement Luxembourgeois :

PIERRE MAJERUS

Voor de Nederlandse Regering :

H. VAN VREDENBURCH

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651093/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

(c. m. 411200761540)

L. 600